

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI E MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE (c.d.WHISTLEBLOWER)

ARTICOLO 1 – PREMESSA

1.1 La presente disciplina organizzativa e procedurale è resa ai sensi dell'art.54 bis del D.Lgs. 165/01 introdotto dalla L. 190/2012 e dalla L.179/2017 "Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato" che hanno introdotto un nuovo strumento per facilitare la segnalazione di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, cui si informa l'azione dell'Ente, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

1.2. La norma prevede che il dipendente pubblico che, in buona fede, denuncia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, o all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad una misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

1.3. Tale strumento è previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L.179/2017, che titola "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower).

La presente procedura costituisce parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) dell'Ente nonché modello di Organizzazione e Gestione delle casistiche presenti che richiedono essere attentamente disciplinate al fine di evitare che le stesse vadano a costituire elementi pretestuosi strumentalizzando a proprio fine dissidi interni da normalmente gestirsi in altri ambiti e con diversi approcci che l'ordinamento già attualmente fornisce.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

2.1. I soggetti che possono segnalare illeciti sono i dipendenti del Comune di Vergiate sia a tempo determinato che indeterminato. La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'Amministrazione Pubblica.

2.2. L'oggetto della segnalazione riguarda azioni e/o omissioni conosciute e riscontrate direttamente dal segnalante, con esclusione quindi di atti e/o fatti riferiti al segnalante da terzi, che individuano con certezza l'autore dell'illecito e che:

a) costituiscono, ai sensi del Codice Penale, reato contro la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo peculato, malversazione, indebita percezione di erogazione, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), contro la persona (a mero titolo esemplificativo violenza, minaccia, etc), contro il patrimonio (furto, truffa);

b) nel corso dell'attività amministrativa, riscontro l'abuso – anche tentato – da parte di un soggetto del potere a lui affidate al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi comprese l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;

c) possono cagionare danni patrimoniali, intesi anche come danno all'immagine e alla reputazione, al Comune di Vergiate;

- d) possono cagionare danni alla salute o sicurezza degli utenti, dipendenti, cittadini o danno all'ambiente;
 - e) possono arrecare pregiudizi agli utenti, dipendenti o altri soggetti che svolgono la propria attività presso il Comune;
 - f) costituiscono violazione del codice etico vigente;
 - g) costituiscono violazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e suoi aggiornamenti;
- 2.3. La segnalazione non potrà invece riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- 2.4. Il soggetto destinatario della segnalazione e il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

- 3.1. Le segnalazioni dovranno essere presentate attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato n. 1), disponibile sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente — Altri contenuti", che dovrà essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di poter compiere le prime verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da altri e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.
- 3.2. Le segnalazioni dovranno essere recapitate, nelle more venga adottato sistema formale di criptazione che garantisca l'anonimato delle segnalazioni in argomento, con le seguenti modalità:
- a) per mezzo del servizio postale con busta chiusa e contrassegnata come "RISERVATA" all'indirizzo: Comune di Vergiate, via Cavallotti n. 46 – all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
 - b) mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o direttamente ad ANAC, sul sistema da questa Autorità messo a disposizione delle Amministrazioni con adeguata garanzia di anonimato;
 - c) mediante posta interna, con busta chiusa e contrassegnata come "RISERVATA", da consegnare al Protocollo generale dell'Ente, all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
 - d) con segnalazione verbale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, adottando le opportune cautele di riservatezza,
- 3.3. La segnalazione di illecito ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

ARTICOLO 4 – VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLA SEGNALAZIONE

- 4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi entro trenta giorni.
- 4.2. Il R.P.C.T. ai fini dell'istruttoria di cui sopra potrà:
- sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione decidere per l'archiviazione in caso di evidente e manifesta infondatezza;
 - interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, per acquisire ulteriori elementi di valutazione;

- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta;
- per l'espletamento dell'istruttoria o di parte di essa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza potrà avvalersi di personale di supporto dallo stesso individuato. Tale personale è soggetto agli stessi obblighi di riservatezza gravanti sul R.P.C.T..

4.3. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il R.P.C.T. valuterà a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- al Responsabile dell'Area dove si è verificata la violazione segnalata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/01 e a procedura conclusa informi degli esiti il R.P.C., anche se si tratta di archiviazione;
- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 bis citato, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito al c.4 del medesimo articolo;
- alla Corte dei Conti;
- all'A.N.A.C.;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4.4. L'ufficio che gestisce le attività connesse ai procedimenti disciplinari informerà con tempestività il R.P.C.T. dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione.

4.5. Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il Responsabile di Servizio competente della struttura per fatti riconducibili alla sua competenza, l'Ufficio Procedimenti disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità giudiziaria competente, informandone il R.P.C.T..

4.6. Il segnalante, entro quarantacinque giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

ARTICOLO 5 - TUTELA DEL SEGNALANTE

5.1. Come previsto all'art. 54 bis, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 l'identità del segnalante non può essere rivelata ed in particolare:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- d) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

5.2. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990.

5.3. Non è dovuta alcuna tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5.4. Come disciplinato al comma 1 dell'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001, il dipendente che segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

ARTICOLO 6 - SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

6.1. Il Comune di Vergiate tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, applicando, nei confronti del /i soggetto/i autore/i delle stesse, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

6.2. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

6.3. L'adozione di misure ritenute ritorsive di cui al precedente comma nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato.

6.4. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

6.5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nella relazione annuale prescritta dall'art.1, comma 14 della L. 190/2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione da parte del personale.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina, si rinvia alla vigente normativa in materia.

7.2. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse.

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE

8.1. La presente disciplina organizzativa e procedurale entra in vigore contestualmente al P.T.P.C.T. a cui è allegata e si intende automaticamente modificata dagli interventi legislativi successivi alla data di approvazione.